



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI UFFICIO TRIBUTI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 63/SF DEL 31/12/2020

N° GENERALE 464

OGGETTO: *CONTRATTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA - PERIODO 01.01.2019-31.12.2021 - CIG N. 7829181C89 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 846 DELLA LEGGE N. 160/2019 PER LA GESTIONE DEI NUOVI CANONI PATRIMONIALI E APPROVAZIONE APPENDICE CONTRATTUALE PER ADEGUAMENTO A SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI NORMATIVE.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in attuazione degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 29 dicembre 2016 e con propria deliberazione n. 100 del 20 luglio 2018, con determinazione n. 70/SF – 534 del 29 dicembre 2018 del Responsabile del Servizio finanziario – a conclusione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 svolta dalla C.U.C. costituita in convenzione tra questo Comune ed il Comune di San Sebastiano da Po, si provvedeva ad aggiudicare la concessione del “Servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e della tassa sui rifiuti giornaliera per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 - CIG. N. 768309850A2” alla società M.T. S.p.A. (Maggioli Tributi), con sede legale in Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06907290156, alle seguenti condizioni contrattuali:
 - aggio unico del 23,76% (oltre IVA) sulle riscossioni complessive di tutte le entrate a qualsiasi titolo conseguite, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito complessivo, al netto dell'aggio, rapportato ad anno, pari a Euro 57.000, così suddiviso:
 - a) Euro 12.000,00 riferito all'imposta comunale sulla pubblicità/ diritti P.A.;
 - b) Euro 45.000,00 riferito al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
 - per tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario rinuncia alla revisione dell'aggio in aumento rispetto a quello fissato in sede di gara, salvo che si verifichi un aumento o diminuzione del gettito complessivo rispetto all'anno precedente maggiore del 10% (dieci per cento), determinato da variazioni tariffarie deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione o comunque da modifiche legislative o regolamentari

relative alla fattispecie impositiva dei tributi, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati al fine di garantire le medesime condizioni economiche. Per gettito si intende esclusivamente quello ordinario dei tributi oggetto della concessione complessivamente considerati, senza tener conto degli importi relativi a maggior incassi dovuti ad attività di accertamento e degli importi derivanti da incassi di tributi di anni precedenti ancora a residuo;

- il contratto inerente l'affidamento al suddetto Concessionario del servizio in questione, CIG derivato N.7829181C89, è stato sottoscritto in data 9 luglio 2019, Rep. n. 5682 dai rispettivi rappresentanti delle parti;

Dato atto che le modalità di riscossione delle entrate affidate in concessione sono disciplinate dall'art. 15 del capitolato d'oneri costituente parte integrante del contratto, nonché dalle sopravvenute disposizioni legislative in materia, ed in particolare dalle disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, alle quali le parti sono tenute a conformarsi, adeguando entro il 31 dicembre 2020 i relativi contratti in essere al 1° gennaio 2020, così come disposto dal comma 789;

Rilevato che l'insorgere nei primi mesi dell'anno in corso dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 e l'adozione di severe misure per il contenimento della sua diffusione da parte delle competenti Autorità a livello nazionale e locale, con l'emanazione di provvedimenti normativi di carattere emergenziale, ha pesantemente condizionato lo svolgimento dei servizi affidati in concessione alla società M.T. S.p.A., riducendone notevolmente l'operatività, in seguito alla sospensione dei termini di svolgimento delle attività oggetto della concessione – quali le procedure di accertamento e di riscossione coattiva - e successivamente disponendo l'esenzione dal pagamento del COSAP per alcune fattispecie imponibili, causando così significative perdite di gettito sia delle entrate gestite dal Concessionario di competenza dell'anno 2020, sia con riferimento al recupero di quelle riferite alle pregresse annualità, con l'ulteriore aggravio di dover dar seguito alle procedure di rimborso delle somme già riscosse per fattispecie impositive successivamente esentate dal legislatore al fine di fornire sostegno agli operatori economici assoggettati al canone;

Richiamate al riguardo le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 67 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che ha disposto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020: in particolare sono stati sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso; in conseguenza di tale disposizione normativa il decorso dei termini di prescrizione e decadenza delle relative entrate sono stati posticipati di 85 giorni;
- l'articolo 68 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che, richiamando l'articolo 12, comma 3, del D.Lgs 159/2015, ha imposto il divieto di notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento ai debitori fino al 31 dicembre 2020; il medesimo articolo 68, al comma 2, ha esteso il divieto di procedere alla riscossione coattiva anche a seguito della notificazione dell'accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, comma 792 della legge 160/2019, utilizzato dagli enti locali per recuperare l'evasione dei propri tributi dal 1 gennaio 2020;
- l'art. 181 comma 1 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020, che ha disposto l'esenzione dalla TOSAP/COSAP dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico;
- l'art. 181 comma 1bis del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020, che ha previsto l'esonero dalla TOSAP/COSAP dal 1° marzo al 15 ottobre per i titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, in ragione del protrarsi dell'epidemia da Covid-19, con gravosi effetti sulla salute collettiva e sull'economia reale del Paese, e conseguenti ripercussioni negative nella gestione dei tributi e delle entrate locali;

Preso atto che in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica in atto e dell'impatto prodotto dalla predetta normativa sui servizi affidatigli in concessione, il Concessionario deve procedere alla riorganizzazione dell'attività affidatagli, con necessità di operare bonifiche, aggiornamenti, ricalcoli ed adeguamento delle banche dati impiegate per la futura gestione dei suddetti servizi;

Atteso che a legislazione vigente dal 1^a gennaio 2021, fatta salva una eventuale proroga del predetto termine chiesta con insistenza dalle associazioni rappresentative degli enti locali, dovrebbero entrare in vigore il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2020 n. 160, in sostituzione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, della Tari giornaliera dovuta dagli operatori mercatali, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Rilevato che la succitata normativa presenta alcune oggettive criticità applicative, la maggior parte delle quali non risolvibili attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, e che per tali ragioni le principali associazioni rappresentative degli enti locali hanno chiesto già da tempo un rinvio dell'entrata in vigore dei due nuovi canoni, ovvero la loro introduzione facoltativa dal 2021, soprattutto per consentire un intervento legislativo che dirimi le suddette criticità, nonché le immediate difficoltà operative collegate all'attuale contesto emergenziale, che pregiudicano l'immediata applicazione dei nuovi canoni, nonché la definizione delle relative tariffe le quali, con ragionevole approssimazione possano garantire, a mente dell'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2020, un gettito pari a quello conseguito dai tributi e dai canoni da essi sostituiti;

Richiamato il comma 846 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 che testualmente recita: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e che tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e la modifica apportata non altera la natura generale del contratto stesso;
- a norma dell'art. 165 del D.Lgs 50/2016: *"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio"*;

Richiamate le note trasmesse dal concessionario M.T. S.p.A. in data 27 marzo, 12 giugno, 28 settembre e 16 novembre c.a., registrate al protocollo generale rispettivamente ai n.ri 5074, 8844, 14724 e 17583 nelle medesime date, con le quali porta a conoscenza di questo Ente che in conse-

guenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha garantito – nelle forme consentite dalle norme di riferimento – l'espletamento delle attività indifferibili rispetto ai servizi affidati, e, sottolinea che fino a quando durerà la pandemia e la sospensione di alcune attività, il differimento delle scadenze ed il rispetto delle misure di contenimento vanno considerate quali cause di forza maggiore atte ad escludere, ai sensi dell'art. 91.1 del D.L. 17/3/2020, n. 18 e degli artt. 1218 e 1223 c.c., la responsabilità del debitore con riferimento all'applicazione di penali o decadenze per ritardati od omessi adempimenti, precisando altresì che il perdurare di alcune restrizioni e della sospensione dell'attività di incasso delle entrate comporta l'oggettiva difficoltà di rispettare alcuni adempimenti contrattuali, tra i quali la verifica del raggiungimento del minimo garantito, da posticipare alla rendicontazione del quarto trimestre 2020, fermo restando che con i dati a consuntivo dell'anno 2020 andrà verificata la sussistenza del sinallagma contrattuale, ai fini della eventuale rinegoziazione – ricorrendone i presupposti – delle condizioni pattuite;

Rilevato che il concessionario, in relazione alla vigenza del contratto di concessione sino al 31 dicembre 2021 ed a quanto previsto dall'art. 1, c. 846 della legge n. 160/2019, con la richiamata nota del 16 novembre ha manifestato la disponibilità a gestire il servizio di riscossione in concessione di uno od di entrambi i due nuovi Canoni patrimoniali di concessione, dal 1° gennaio 2021, ovvero, nell'eventualità di un posticipo della decorrenza di tali nuovi canoni, a proseguire nella gestione delle attuali entrate, ipotizzando la formulazione di nuove condizioni economiche migliorative, previa verifica dei relativi gettiti;

Vista la nota prot. n. 6357/def/20 del 29 dicembre 2020, registrata al n. 20371 del protocollo generale del Comune in data 30/12/2020, con la quale il concessionario M.T. S.p.A., nel confermare la disponibilità a gestire in concessione i servizi di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei nuovi canoni patrimoniali (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e canone patrimoniale per aree mercatali), a mente del comma 846, art. 1, legge n. 160/2019 e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamato ai fini dell'integrazione e/o modificazione delle attuali condizioni contrattuali, necessità determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, propone le seguenti condizioni per gestire i due nuovi canoni patrimoniali dal 1° gennaio 2021, ovvero, nell'eventualità che la loro decorrenza fosse posticipata, la prosecuzione della gestione delle entrate ICP/DPA, COSAP e TARI giornaliere:

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: aggio 23,00%;
- Canone patrimoniale di concessione aree mercatali: aggio 23,00%;
- Minimo garantito annuo unico: € 57.000,00 *(da corrispondersi esclusivamente in assenza di provvedimenti dello Stato o dell'Ente che comportino, per ognuno dei due servizi, la riduzione, esenzione e/o differimento della riscossione delle Entrate oggetto di gestione)*.
- Servizi aggiuntivi gratuiti - supporto per le attività propedeutiche alla loro attivazione: predisposizione della bozza dei nuovi regolamenti (entro 5 giorni lavorativi dalla conferma), le elaborazioni statistiche e le simulazioni dei gettiti (entro 15 giorni lavorativi dalla conferma) e l'adeguamento in contraddittorio del modello gestionale alle nuove disposizioni di legge, sulla base di un protocollo operativo;
- Durata contratto: dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Rilevato che la predetta offerta propone anche la definizione dei rapporti riferiti alla gestione dell'anno in corso nei seguenti termini: minimo garantito COSAP anno 2020 – non sarà effettuato alcun versamento integrativo, viste le perdite di gettito registrate per effetto della pandemia da COVID 19 ed a compensazione l'Ente tratterrà integralmente gli importi dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2020, contestualmente il concessionario non richiederà una revisione dell'aggio per tale annualità;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 30 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tenuto conto delle circostanze, delle disposizioni normative e delle comunicazioni del Concessionario anzi citate, nonché della proposta economica di cui alla nota n. 6537/def/20 del 29 dicembre 2020, e valutata la necessità di assicurare la continuità del

servizio di che trattasi sulla base delle nuove disposizioni normative istitutive dei canoni patrimoniali sostitutivi delle precedenti entrate affidate in concessione alla società M.T. S.p.A. per il triennio 2019-2021, ha deliberato quanto segue:

- di dare atto che, a seguito delle disposizioni normative sopravvenute e richiamate in premessa, a decorrere dall'anno 2021 le entrate oggetto del contratto di concessione Rep. n. 5682/2019 del 9 luglio 2019 (CIG 7829181C89), sottoscritto con la Società M.T. S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via Del Carpino n. 8, C.F. 06907290156, relativo alla gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e della tassa sui rifiuti giornaliera per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, saranno sostituite dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2020 n. 160, fatti salvi gli effetti di un eventuale provvedimento legislativo di differimento dell'entrata in vigore delle citate norme, come richiesto dalle associazioni degli enti locali e da quelle degli operatori del settore;
- Di stabilire che ove venisse prorogata l'entrata in vigore dei succitati nuovi canoni patrimoniali su base facoltativa, anche in considerazione della naturale scadenza del contratto di concessione in essere, si ritiene di confermare la vigenza delle attuali forme di prelievo – canone occupazione spazi ed aree pubbliche – imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e tassa sui rifiuti giornaliera, sino al nuovo termine indicato dal legislatore con l'eventuale disposizione di proroga;
- di prendere atto della situazione emergenziale determinata dall'insorgenza della pandemia da COVID-19 e della conseguente legislazione di emergenza emanata nel corso dell'anno 2020, che hanno dato luogo alla sospensione di numerose attività economiche ed ha fortemente condizionato lo svolgimento del servizio di cui trattasi da parte del concessionario M.T. S.p.A. come da questi segnalato nel corso dell'anno con le note richiamate in premessa, con sensibile riduzione del gettito delle relative entrate;
- di disporre, sulla base della proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, l'estensione della durata di un anno, sino al 31 dicembre 2022, del vigente contratto di concessione Rep. n. 5682/2019 del 9 luglio 2019 (CIG 7829181C89) con il concessionario società M.T. S.p.A., alle condizioni migliorative contenute nella proposta stessa, affidando all'attuale concessionario M.T. S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 846 della Legge n. 160/2019, la gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, qualora dovesse essere confermata l'obbligatorietà della loro applicazione dal 1° gennaio 2021, nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'istituzione dei canoni predetti ed alla determinazione delle relative tariffe, ferma restando la titolarità del servizio di gestione delle entrate sostituite dai succitati canoni in capo al concessionario medesimo, ove invece venisse prorogato il termine di entrata in vigore dei nuovi canoni patrimoniali, alle stesse condizioni contrattuali;
- Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario, R.U.P., al fine di integrare ed adeguare il contratto di concessione Rep. n. 5682/2019 del 9 luglio 2019 (CIG 7829181C89), destinato a regolare i rapporti con il Concessionario M.T. S.p.A. sino a tutto il 31 dicembre 2022 con le modifiche connesse alla proposta migliorativa prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre 2020 del concessionario stesso, nonché con le sopravvenute modifiche normative fissate dalla Legge n. 160/2019, l'approvazione di apposita appendice contrattuale, che dovrà essere predisposta in conformità ai seguenti indirizzi:

- ESTENSIONE DURATA CONTRATTUALE: preso atto della sospensione delle attività di accertamento e recupero coattivo richiamate in premessa, delle esenzioni stabilite dall'art. 181 D.L. 34/2020 e s.m.i. e della introduzione dei nuovi canoni patrimoniali stabilita con la legge n. 160/2019, sostitutivi delle entrate affidate in gestione al concessionario, la durata del contratto in essere viene estesa sino al 31 dicembre 2022, anche a copertura dei mesi di inattività connessi all'applicazione delle disposizioni normative emergenziali di contrasto alla pandemia da Covid-19, nonché dell'ulteriore periodo necessario per la riattivazione delle procedure, anche coattive, l'efficace prosecuzione delle stesse e la gestione dei rimborsi dovuti per l'applicazione delle esenzioni dal pagamento del COSAP per talune fattispecie impositive, al fine di ripristinare l'equilibrio economico del contratto in essere.

La sottoscrizione dell'appendice contrattuale è condizionata, a garanzia degli adempimenti in essa contenuti per l'intera durata del contratto, alla presentazione di apposita polizza fidejussoria integrativa oppure appendice alla polizza fideiussoria definitiva già presentata in occasione della sottoscrizione del contratto originario, fermo restando che il Concessionario è autorizzato a proseguire il servizio pubblico oggetto della concessione, nelle more della sottoscrizione stessa, al fine di evitarne l'interruzione;

- AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMI 816-836 E 837-847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160: qualora dovesse essere confermata l'obbligatorietà dell'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 dei due canoni patrimoniali anzi indicati, la loro gestione, ai sensi del comma 846 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, è affidata sino al 31 dicembre 2022 - nelle more dell'approvazione dei regolamenti comunali disciplinanti i due nuovi canoni e delle relative tariffe - a M.T. S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) - Via Del Carpino n. 8 , soggetto attuale concessionario del servizio di gestione del COSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni e della TARI giornaliera di questo Comune sino al 31/12/2021, a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante, come da proposta presentata dal Concessionario medesimo con nota 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020. Per l'applicazione dei nuovi canoni si dovrà provvedere a condividere apposito protocollo d'intesa con il Concessionario.
- SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI: nelle more delle decisioni che verranno assunte dall'Ente a seguito della soppressione, con decorrenza dal 1° dicembre 2021, dell'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni, a norma dell'art. 1 comma 836 della Legge n. 160/2019, il Concessionario sarà comunque tenuto alla prosecuzione di tale servizio, già oggetto della attuale concessione, almeno sino al 30 novembre 2021. Fino all'approvazione di eventuali nuove tariffe del servizio, continuano ad applicarsi quelle vigenti nell'anno 2020, salvo conguaglio;
- GESTIONE COSAP/IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'/TARI giornaliera: qualora venisse prorogata o resa facoltativa l'applicazione dei nuovi canoni patrimoniali di cui alla Legge n. 160/2019, il Concessionario continuerà a svolgere le attività di gestione delle attuali entrate, sulla scorta del contratto in essere, così come integrato ed adeguato dalla appendice contrattuale cui si riferiscono i presenti indirizzi. In ogni caso, il Concessionario continuerà a svolgere l'attività di accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso delle entrate di cui al contratto originario, sino al 31 dicembre 2022;
- MINIMO GARANTITO COSAP ANNO 2020: viste le perdite di gettito registrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non sarà effettuato alcun versamento integrativo del minimo garantito COSAP per l'anno 2020. A compensazione l'Ente tratterrà integralmente gli importi dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2020, sui quali non è riconosciuto alcun aggio al Concessionario. Contestualmente il Concessionario rinuncia alla richiesta della revisione dell'aggio per lo stesso anno;

- ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI DA 784 A 814 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160: ai sensi dell'art. 1 comma 789 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Concessionario, nell'espletamento delle sue funzioni deve attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 784 a 814 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che hanno introdotto la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2020, come recepite dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 25 settembre 2020 e sulla base di quanto previsto dalla presente appendice contrattuale. Nel dettaglio:
 - Versamenti e fatturazione: la riscossione dei pagamenti avviene su conti correnti dedicati intestati al Comune di Gassino Torinese, informando se necessario i soggetti interessati, tramite una comunicazione con posta ordinaria/PEC/mail, circa le modalità di pagamento, ivi compreso il PAGOPA. Nelle more della piena operatività delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 790 della Legge n. 160/2019, per la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti da parte del Concessionario, continuano ad applicarsi le modalità stabilite con il contratto in essere. In deroga a quanto previsto dal comma 790, l'aggio commisurato alle riscossioni del mese precedente, sarà corrisposto mensilmente dal Comune, dietro presentazione di regolare fattura telematica da inviare unitamente al rendiconto mensile, che verrà saldata entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della stessa, subordinatamente e previa verifica del regolare svolgimento del servizio, nonché della regolarità fiscale e contributiva del concessionario;
 - Applicazione oneri riscossione e spese di notifica ed esecutive: a norma dell'art. 1, comma 803, Legge n. 160/2019 e s.m.i, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore; a norma dell'art. 1, comma 804 della suddetta normativa, gli oneri di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 639/1910;
 - Solleciti ai contribuenti - comunicazione di cortesia: a norma dell'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, prima parte, per il recupero di importi fino ad € 10.000,00, dopo che l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della citata Legge n. 160/2019 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, è compito del Concessionario inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive;
 - Accesso alle banche dati pubbliche: a seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, il Concessionario è autorizzato, per il tramite del Comune, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. A tal fine, il Comune consente, sotto la propria responsabilità, al Concessionario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del Concessionario a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastali e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico;
 - Rateizzazioni e dilazioni di pagamento: su istanza del debitore, il Concessionario può concedere la ripartizione del pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 796 e ss L. 160/2019, ed eventuali successive modifiche *ex lege*, e sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con de-

liberazione Consiglio Comunale n. 30 del 25 settembre 2020 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;

- Responsabile della Riscossione: il soggetto concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 793 L. 160/2019 nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le relative funzioni nei termini di legge;
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e R.U.P. per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e della tassa sui rifiuti giornaliera per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, l'assunzione degli atti conseguenti, sulla base degli indirizzi qui approvati, ivi inclusa la sottoscrizione dell'appendice contrattuale al vigente contratto di concessione.

Ravvisata la necessità di dare pronta attuazione alle anzi riportate determinazioni della Giunta comunale, con le quali sono state ritenute meritevoli di approvazione le condizioni contenute nella proposta prodotta dal concessionario M.T. S.p.A. con nota prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, per la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei nuovi canoni patrimoniali di cui all'art. 1, commi 816-847 della Legge n. 160/2019, sostitutivi delle entrate oggetto del vigente contratto di concessione CIG 7829181C89, sottoscritto in data 9 luglio 2019, Rep. n. 5682, ai sensi dell'art. 1, comma 846 della citata Legge n. 160/2019;

Dato atto che le condizioni economiche proposte dall'attuale concessionario risultano nel loro complesso migliorative e che, tenuto conto del persistere della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19 ancora in atto, l'estensione di un ulteriore anno della durata del vigente contratto di concessione appare congrua e finalizzata al ripristino dell'originario equilibrio del sinallagma contrattuale, mutato per cause di forza maggiore, imprevedute ed imprevedibili quali l'insorgenza della pandemia e la conseguente produzione normativa di emergenza, recante pesanti limitazioni allo svolgimento delle attività affidate in concessione ed effetti di contrazione del gettito delle relative entrate, nonché la soppressione delle entrate oggetto della concessione, dal 1° gennaio 2021, sostituite dai nuovi canoni patrimoniali previsti dalla legge n. 160/2019;

Ritenuto pertanto dover procedere alla modifica dell'accordo contrattuale in corso, al fine di adeguarlo, alle sopravvenute esigenze anzi descritte, garantendo la continuità del servizio pubblico affidato in concessione alla società M.T. S.p.A., ai sensi del comma 846, art. 1 della legge n. 160/2019 e dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l'inserimento delle condizioni migliorative di cui alla citata proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, riportate in premessa;

Atteso altresì che con l'art. 1, commi da 784 a 815 della legge n. 160/2019 è stata introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2020, una nuova disciplina nella riscossione delle entrate degli enti locali, la quale al comma 789 dispone che i contratti in essere al 1° gennaio 2020 con i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 446/1997 siano adeguati entro il 31/12/2020 alle nuove disposizioni di cui ai commi da 784 e 814;

Ritenuto pertanto necessario, procedere contestualmente alla revisione del contratto di concessione in vigore con il concessionario M.T. S.p.A. per le motivazioni anzi esposte, recependo le condizioni di cui alla proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, ed all'adeguamento dei suoi contenuti alle disposizioni introdotte dalla riforma della riscossione delle entrate degli enti locali, di cui ai commi da 784 a 814 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, con l'approvazione di appendice contrattuale redatta dall'ufficio sulla scorta delle indicazioni fornite con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 156/2020, ad integrazione del contratto in essere tra il Comune di Gassino Torinese ed M.T. S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06907290156 relativamente al servizio in oggetto, CIG 7829181C89, rep. n. 5682/2019, concernente la gestione, nel territorio comunale del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e

dei diritti sulle pubbliche affissioni, e della tassa sui rifiuti giornaliera per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021;

- Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l'insussistenza di situazioni di conflitti d'interessi e verificato che, con riferimento all'affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l'affidatario, così come indicati nell'apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;
- Visto il D.P.R. n. 62/2013, art. 14, commi 2 e 3, nonché l'art. 12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese;
- Dato atto che è stato effettuato l'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 20.03.1997;
- Alla luce degli indirizzi indicati dall'Amministrazione Comunale;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 160/2019;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla fine del mandato elettorale;
- Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 dicembre 2019;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget;

D E T E R M I N A

- Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- In attuazione delle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 30 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, tenuto conto delle disposizioni normative intervenute e delle motivazioni illustrate in premessa, nonché della proposta della società M.T. S.p.A., prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020:
 - A. Di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 846 della Legge n. 160/2019 all'attuale concessionario M.T. S.p.A. con sede legale in Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06907290156, contratto Rep. n. 5682/2019 del 9 luglio 2019 – CIG 7829181C89, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2022 la gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di

cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, qualora dovesse essere confermata l'obbligatorietà della loro applicazione dal 1° gennaio 2021, nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'istituzione dei canoni predetti ed alla determinazione delle relative tariffe; resta altresì confermata la titolarità del servizio di gestione delle entrate sostituite dai succitati canoni in capo al concessionario medesimo, già prevista dal contratto in essere, ove invece venisse prorogato il termine di entrata in vigore dei nuovi canoni patrimoniali, alle seguenti condizioni contrattuali di cui alla proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al prot. n. 20371 in data 30/12/2020, da adeguare in caso di sopravvenute modifiche normative, anche di carattere emergenziale:

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: aggio 23,00%;
- Canone patrimoniale di concessione aree mercatali: aggio 23,00%;
- Minimo garantito annuo unico: € 57.000,00 *(da corrisponderci esclusivamente in assenza di provvedimenti dello Stato o dell'Ente che comportino, per ognuno dei due servizi, la riduzione, esenzione e/o differimento della riscossione delle Entrate oggetto di gestione)*.
- Servizi aggiuntivi gratuiti - supporto per le attività propedeutiche alla loro attivazione: predisposizione della bozza dei nuovi regolamenti (entro 5 giorni lavorativi dalla conferma), le elaborazioni statistiche e le simulazioni dei gettiti (entro 15 giorni lavorativi dalla conferma) e l'adeguamento in contraddittorio del modello gestionale alle nuove disposizioni di legge, sulla base di un protocollo operativo;
- Durata contratto: dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

- B. Di dare atto che per l'applicazione dei nuovi canoni patrimoniali sarà concordato con il Concessionario un apposito protocollo operativo; il Concessionario continuerà altresì a svolgere l'attività di accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate pregresse di cui al vigente contratto.
- C. Di convenire che con riferimento al minimo garantito COSAP anno 2020, viste le perdite di gettito registrate per effetto della pandemia da COVID 19, non sarà effettuato alcun versamento integrativo. A compensazione l'Ente tratterrà integralmente gli importi dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2020; contestualmente il Concessionario rinuncia alla richiesta della revisione dell'aggio per lo stesso anno.
- D. Di approvare l'appendice al contratto Rep. n. 5682/2019 del 9 luglio 2019 (CIG 7829181C89), che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, mediante la quale il contratto stesso, oltre al recepimento delle suindicate nuove condizioni, viene anche adeguato alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 784 a 814 della Legge n. 160/2019, precisando che prima della sua sottoscrizione, a garanzia degli adempimenti in essa previsti, il Concessionario dovrà produrre appendice alla polizza fidejussoria definitiva prodotta per il citato contratto originario o altra polizza fidejussoria definitiva, e che, nelle more della sottoscrizione della suddetta appendice contrattuale, il Concessionario dovrà comunque proseguire nello svolgimento del servizio pubblico oggetto della concessione, al fine di evitarne l'interruzione.
- Di impegnare la spesa presunta riferita all'aggio sulle riscossioni delle entrate che si stima saranno effettuate negli anni 2021 e 2022, al lordo dell'IVA, con l'applicazione delle nuove condizioni contrattuali, ai seguenti capitoli del PEG 2020-2022, dando atto che per l'anno 2021 le somme di seguito indicate andranno a variare i precedenti impegni assunti con la precedente propria determinazione n. 70/SF-534 del 29/12/2018:

Descrizione capitolo	codice PEG	Importo annuo impegno di spesa (€)	Esercizi finanziari di imputazione
AGGIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO COSAP	01031.03.1500	€ 18.790,04	2021 - 2022
AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA T.A.R.I. GIORNALIERA (PIANO FINANZIARIO)	01041.03.0900	€ 4.826,32	2021 - 2022
AGGIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	14041.03.0700	€ 7.912,92	2021 - 2022

□

- Di dare atto, ai fini dell'imputazione della spesa, che la scadenza dell'obbligazione passiva qui assunta è prevista nella misura annua di complessivi € 31.529,28 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022.
- Di dare atto che gli impegni di spesa anzi indicati, determinati sulla base di una stima delle entrate che si prevede di riscuotere nel biennio, saranno adeguati all'effettiva riscossione delle entrate stesse, ed imputati ai pertinenti capitoli di spesa del piano dei conti riferito al redigendo bilancio di previsione 2021-2023, avuto riguardo alla tipologia di entrata applicata per gli esercizi finanziari in questione.
- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
 - che con riferimento all'affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l'affidatario, così come indicati nell'apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità dal beneficiario del presente atto, come previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, nonché dall'art. 12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese;
- Di dare inoltre atto che è stato effettuato l'accertamento previsto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di competenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Gassino Torinese, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giorgio De Cet)

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria.

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n. **57534** del bilancio di previsione in corso.

Gassino Torinese, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Giorgio De Cet)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Gassino Torinese, **09/04/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Anna ANOBILE)